

EBA/GL/2022/11

---

26 settembre 2022

---

## Orientamenti

---

in materia di trasferibilità per integrare la valutazione della possibilità di risoluzione per le strategie di cessione

# 1. Conformità e obblighi di notifica

---

## Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 <sup>(1)</sup>. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 alle quali si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 09.03.2023 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2022/11» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto

1. In riferimento all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE <sup>(2)</sup>, i presenti orientamenti specificano le azioni che gli enti e le autorità di risoluzione dovrebbero adottare per migliorare la possibilità di risoluzione degli enti, comprese le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 («enti»), i gruppi o i gruppi soggetti a risoluzione nel contesto della valutazione della possibilità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva citata, specificamente nel caso in cui la strategia di risoluzione preveda gli strumenti di cessione.
2. I presenti orientamenti dovrebbero essere presi in considerazione in combinato disposto con gli orientamenti 2022/1 del 13 gennaio 2022 destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE («orientamenti dell'ABE sulla possibilità di risoluzione»).

### Ambito di applicazione

3. I presenti orientamenti si applicano nel caso in cui la strategia di risoluzione prescelta comprenda uno strumento di cessione. Tuttavia, le autorità di risoluzione possono decidere di applicare le parti dei presenti orientamenti che sono specifiche dello strumento di risoluzione (ad esempio le strategie di cessione) agli enti la cui strategia di risoluzione prescelta pianificata non si fonda su tali strumenti, ma li considera soltanto una variante della strategia, come indicato all'articolo 22, primo comma, punto 2), lettera e), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione <sup>(3)</sup>.
4. I presenti orientamenti non si applicano agli enti soggetti a obblighi semplificati per la pianificazione della risoluzione in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.

---

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).

5. In caso di modifica della strategia di risoluzione, particolarmente mediante l'introduzione ex novo di uno strumento di cessione nella strategia di risoluzione prescelta, i presenti orientamenti dovrebbero essere applicati integralmente il più rapidamente possibile e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del piano di risoluzione che comprende la nuova strategia di risoluzione.
6. Le autorità di risoluzione possono decidere di applicare i presenti orientamenti del tutto o in parte agli enti soggetti a obblighi semplificati per la pianificazione della risoluzione o agli enti il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.
7. Nel caso degli enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE <sup>(4)</sup>, i presenti orientamenti si applicano a livello individuale.
8. Nel caso degli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, i presenti orientamenti si applicano al livello dell'intero gruppo soggetto a risoluzione, ossia alle entità in risoluzione e alle sue filiazioni.

## Destinatari

9. I presenti orientamenti sono destinati alle autorità di risoluzione quali definite all'articolo 4, punto 2 v), del regolamento (UE) n. 1093/2010 («autorità di risoluzione») e agli istituti finanziari che sono entità soggette alla direttiva 2014/59/UE quali definite all'articolo 4, punto 1), del regolamento citato («enti»).

## Definizioni

- Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/59/UE e negli orientamenti dell'ABE sulla possibilità di risoluzione hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti.
- Per le finalità dei presenti orientamenti, i termini «strategie o strumenti di cessione» si riferiscono alla vendita dell'attività d'impresa (tramite operazioni su azioni o su attività) ai sensi dell'articolo 38 della direttiva 2014/59/UE, all'ente-ponte (detto anche «*closed bail-in*») ai sensi dell'articolo 40 della direttiva citata e allo strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 42 della direttiva citata.

---

<sup>(4)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

## 3. Attuazione

---

### Data di applicazione

I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2024**.

## 4. Definizione del perimetro di trasferimento

---

10. Le autorità di risoluzione dovrebbero specificare il metodo per definire l'entità o le entità, le linee di business o i portafogli di attività, i diritti e/o le passività da cedere («perimetro di trasferimento»), poiché tale definizione rimane nella responsabilità delle autorità di risoluzione al momento della risoluzione.
11. Nella fase di pianificazione della risoluzione, gli enti dovrebbero essere in grado di proporre un perimetro di trasferimento quale definito al paragrafo 10. A tal fine, gli enti dovrebbero individuare eventuali impedimenti e proporre potenziali miglioramenti, nonché essere in grado di proporre perimetri di cessione alternativi o modifiche del perimetro, allo scopo di aumentare la credibilità e fattibilità della strategia o dello strumento di cessione, come descritto nel piano di risoluzione.
12. Su richiesta dell'autorità di risoluzione, gli enti dovrebbero essere in grado di:
  - a) individuare e isolare le componenti del perimetro di trasferimento come definito dalle autorità di risoluzione e sotto la loro guida, in linea con l'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE;
  - b) verificare l'applicabilità del perimetro di trasferimento in scenari diversi, quali comunicati dalle autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 7, lettera j), e dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.
13. Quando stabiliscono il metodo di definizione del perimetro di trasferimento nei piani di risoluzione, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 7, lettera j), e dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione dovrebbero considerare:
  - a. le finalità degli strumenti (quali previste dalla strategia di risoluzione stabilita per l'ente) e le attività degli enti. Fondamentalmente, il perimetro di trasferimento principale dovrebbe essere formato da attività, diritti e/o passività essenziali o critici che devono essere ceduti per ottemperare agli obiettivi della risoluzione, a obblighi normativi (tra cui le passività tutelate ai sensi dell'articolo 44 della direttiva 2014/59/UE o gli obblighi di cui all'articolo 73 della direttiva citata) e alle finalità dello strumento («primo livello del perimetro di trasferimento»), e la sua determinazione dovrebbe corrispondere all'elenco dei criteri meglio specificati di seguito nella sezione 4.1;
  - b. le interconnessioni all'interno dell'ente. Fatta salva la precedente lettera a), le interconnessioni che possono essere eliminate soltanto con sforzi costosi e onerosi in termini di tempo o che discendono da restrizioni di natura giuridica (incluse quelle riguardanti le tutele di cui agli articoli da 76 a 80 della direttiva 2014/59/UE) dovrebbero

essere integrate nel perimetro di trasferimento («secondo livello del perimetro di trasferimento») conformemente a quanto stabilito di seguito nella sezione 4.2.

14. Quando applicano il perimetro di trasferimento alle proprie attività, ai propri diritti e/o alle proprie passività, gli enti dovrebbero segnalare alle autorità di risoluzione gli ostacoli alla trasferibilità e proporre potenziali misure di mitigazione e soluzioni. Gli enti dovrebbero adoperarsi per ridurre tali ostacoli nel corso del tempo. La valutazione degli ostacoli al trasferimento dovrebbe dedicare particolare attenzione alle questioni transfrontaliere, conformemente alla sezione 4.3.
15. Quando stabiliscono il metodo di definizione del perimetro di trasferimento e al fine di elaborare una strategia di risoluzione che possa conseguire al meglio gli obiettivi della risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero considerare la possibilità di suddividere il perimetro in varie unità per prepararsi a scenari differenti, prevedere una combinazione di strumenti di cessione, rendere possibili cessioni e combinazioni diverse in momenti successivi nell'ambito di uno stesso strumento di cessione o a più riceventi, a seconda delle necessità.

## 4.1 Considerazioni specifiche per ciascuno strumento di cessione

### 4.1.1 Vendita dell'attività d'impresa

16. Se la strategia di risoluzione comprende lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare, nel contesto della pianificazione della risoluzione, il rischio di esecuzione delle operazioni su attività e su azioni <sup>(5)</sup> e considerare l'operazione meno invadente che consegua al meglio gli obiettivi della risoluzione in conformità dei paragrafi da 10 a 15.
17. Nelle operazioni su azioni, gli enti dovrebbero analizzare in quale modo il perimetro di trasferimento attiri l'interesse del mercato, in considerazione dell'obiettivo di massimizzare per quanto possibile il prezzo di vendita del perimetro stesso, tenendo conto del lavoro di pianificazione del risanamento, di operazioni comparabili, dei riferimenti della valutazione o delle tendenze del mercato. Successivamente, gli enti dovrebbero comunicare alle autorità di risoluzione l'esito di tale analisi per consentire loro di integrarlo nella propria valutazione della trasferibilità nel contesto della pianificazione della risoluzione. Questa valutazione dovrebbe considerare, laddove disponibili, le attività, il modello di business, i risultati finanziari, i rapporti con la clientela, i canali di distribuzione e la ripartizione geografica del perimetro di trasferimento.
18. Nelle operazioni su attività, gli enti dovrebbero analizzare in quale misura il perimetro di trasferimento attiri l'interesse del mercato, prendendo in considerazione elementi aggiuntivi

---

<sup>(5)</sup> Un'operazione su azioni consiste nel trasferimento [quale definito all'articolo 63, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/59/UE] di titoli di proprietà [quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 61), della direttiva citata] a un ricevente [quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 80), della direttiva citata], mentre un'operazione su attività è la cessione [quale definita all'articolo 63, paragrafo 1, lettera d), della direttiva citata] di attività, diritti e/o passività a un ricevente [quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 80), della direttiva citata].

che potrebbero rendere il perimetro più attraente per gli acquirenti, tra cui contanti, altre attività liquide e crediti non in sofferenza. Successivamente dovrebbero comunicare alle autorità di risoluzione l'esito di tale analisi, per consentire loro di integrarlo nella propria valutazione della trasferibilità nel contesto della pianificazione della risoluzione.

19. In conformità del paragrafo 11 dei presenti orientamenti, gli enti dovrebbero contribuire a individuare le opportunità disponibili per migliorare la definizione del perimetro di trasferimento, allo scopo di facilitare l'esecuzione della cessione. In particolare, gli enti dovrebbero considerare se sia possibile semplificare il perimetro di trasferimento al fine di ridurre i rischi di esecuzione durante la risoluzione. Gli enti dovrebbero considerare anche opzioni da applicare alla definizione del perimetro di trasferimento per massimizzare il successo della cessione, come garanzie su un portafoglio di attività [articolo 101, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE] o lo scorporo di determinati attività, diritti e/o passività indesiderati che non sono necessari per la continuità delle funzioni essenziali e/o delle linee di business principali, facendo riferimento all'individuazione delle unità del perimetro di trasferimento ai sensi del paragrafo 21.
20. Gli enti dovrebbero altresì analizzare la capacità del mercato di assorbire il perimetro di trasferimento valutando l'esistenza di investitori terzi con fondi sufficienti, nel caso di istituti di credito che dispongano di capitale in eccesso e/o adeguato accesso al mercato nonché di precedenti esperienze di integrazione e siano idonei sotto il profilo strategico e concorrenziale. Successivamente gli enti dovrebbero comunicare alle autorità di risoluzione l'esito di tale analisi.
21. Le autorità di risoluzione dovrebbero fare riferimento all'esercizio di cui ai paragrafi 18 e 25 degli orientamenti, per considerare la possibilità di differenti acquirenti potenziali di parti diverse del perimetro di trasferimento a seconda dei mercati interessati, della loro capacità di assorbimento o della collocazione geografica delle attività, al fine di massimizzare le possibilità di successo della strategia di cessione e sostenere la possibilità di risoluzione. Laddove necessario, le autorità di risoluzione dovrebbero considerare, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, la suddivisione del perimetro di trasferimento in unità, al fine di adattare meglio la strategia di risoluzione alle condizioni di risoluzione imprevedibili e ai diversi scenari possibili da testare.
22. Per quanto possibile e al fine di migliorare ulteriormente la possibilità di risoluzione, gli enti dovrebbero analizzare i potenziali spostamenti del perimetro che potrebbero verificarsi mentre l'attività dell'ente è in evoluzione e le condizioni economiche cambiano, e comunicare alle autorità di risoluzione l'esito di tale analisi. I cambiamenti strutturali e gli impatti prevedibili dovrebbero essere considerati quanto più possibile. Come minimo, si dovrebbero considerare l'impatto delle opzioni di risanamento sulle attività, i diritti e/o le passività del perimetro di trasferimento principale (primo livello) ai sensi del paragrafo 13, lettera a), e dei paragrafi 19 e 20 dei presenti orientamenti.

#### 4.1.2 Ente-ponte

23. Quando stabiliscono il metodo di definizione del perimetro da cedere a un ente-ponte, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto degli obiettivi e della strategia di uscita di tale ente nello scenario considerato, fatti salvi i paragrafi da 10 a 13 dei presenti orientamenti. In particolare, il perimetro di trasferimento principale (primo livello) può essere definito diversamente se l'ente-ponte è costituito per attuare ulteriormente la separazione richiesta all'interno dell'ente o per raccogliere attività, diritti e passività da enti diversi soggetti a risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, ovvero se l'ente-ponte deve essere venduto nel suo insieme o a pezzi a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, della direttiva citata.
24. Gli enti dovrebbero aiutare le autorità di risoluzione verificando [ai sensi del paragrafo 12, lettera b), e del paragrafo 15 dei presenti orientamenti] l'applicabilità della definizione del perimetro di trasferimento, sostenendo la valutazione del rischio di esecuzione, fornendo consulenza su potenziali miglioramenti del perimetro di trasferimento e valutando l'interesse del mercato e la sua capacità di assorbire tale perimetro. In tal modo si aiuterebbero le autorità di risoluzione a massimizzare la commerciabilità dell'ente-ponte e si sosterebbe la scelta di questo strumento di risoluzione nei relativi piani.
25. Gli enti dovrebbero valutare il profilo di rischio delle attività, dei diritti e delle passività ammissibili al perimetro di trasferimento, nonché aiutare le autorità di risoluzione a valutare la loro compatibilità con la sostenibilità economica dell'ente-ponte, che è destinato a continuare a fornire le funzioni essenziali. Fondamentalmente, il profilo di rischio (inclusi i rischi di credito, i rischi di mercato o i rischi operativi) del perimetro di trasferimento non dovrebbe compromettere la sostenibilità economica dell'ente-ponte prima che esso sia sottoposto alla procedura di vendita.
26. Se l'ente-ponte è concepito per sostenere un solo ente, l'ente dovrebbe aiutare l'autorità di risoluzione a valutare la calibrazione della posizione patrimoniale e di liquidità del perimetro di trasferimento, garantendo che, conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, il valore delle passività non superi il valore delle attività cedute dall'ente soggetto a risoluzione o provenienti da altre fonti; inoltre, l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare l'impatto del perimetro di trasferimento sulle posizioni patrimoniali e di liquidità dell'ente-ponte. Analogamente, al fine di garantire una posizione di liquidità equilibrata dell'ente-ponte, il profilo di durata delle attività dovrebbe essere coerente con la durata delle passività, e si dovrebbe prestare particolare attenzione alla ponderazione del tasso d'interesse totale sulle passività rispetto al tasso d'interesse totale derivante dalle attività.
27. Al fine di migliorare ulteriormente la possibilità di risoluzione, gli enti dovrebbero aiutare le autorità di risoluzione a valutare i potenziali spostamenti del perimetro analogamente ai principi di cui al paragrafo 22 dei presenti orientamenti che possono incidere sul perimetro di trasferimento quale definito nel paragrafo 13, lettera a), e nei paragrafi da 23 a 26 dei presenti orientamenti.

28. Le autorità di risoluzione dovrebbero considerare in quali condizioni sarebbe necessario e/o vantaggioso sotto il profilo della strategia di risoluzione effettuare ritrasferimenti all'ente. Questa considerazione dovrebbe essere applicata a livello di unità del perimetro di trasferimento.
29. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare la fattibilità di un'operazione su azioni nel contesto dell'esercizio dell'ente-ponte.

#### 4.1.3 Strumento di separazione delle attività

30. Sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità di risoluzione, gli enti dovrebbero segnalare alle autorità le attività, i diritti e/o le passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE e i principi stabiliti negli orientamenti dell'ABE per lo strumento di separazione delle attività <sup>(6)</sup>, al fine di accertare in quale misura esso possa essere applicato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva citata.
31. Sulla base degli orientamenti emanati dalle autorità di risoluzione, gli enti dovrebbero individuare gli elementi da includere nel perimetro di trasferimento in modo tale che essi siano coerenti con le caratteristiche della società di gestione patrimoniale quali definite dalle autorità di risoluzione. In tale ottica, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare, conformemente all'articolo 42, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, se la cessione sia necessaria per massimizzare i proventi della liquidazione; pertanto, si dovrebbero considerare anche il modello di business e la strategia di uscita della società di gestione patrimoniale. In particolare, le autorità di risoluzione dovrebbero garantire:
- che il perimetro di trasferimento sia coerente con il modello di business della società di gestione patrimoniale, se essa è già stata costituita, oppure tenga conto del modello di business di una società di gestione patrimoniale ancora da costituire. Le società di gestione patrimoniale possono essere concepite come società focalizzate su un'unica attività o come società specializzate in un'area geografica;
  - in particolare se la società di gestione patrimoniale è destinata ad assorbire portafogli e attività di enti differenti, che il perimetro di trasferimento sia coerente con la strategia di cessione che assicura la massimizzazione dei proventi della liquidazione, evitando distruzione di valore e attivando effetti di scala;
  - che il perimetro di trasferimento consenta alla società di gestione patrimoniale, per quanto possibile, di raggiungere una massa critica tale da permetterle di beneficiare delle economie di scala. Idealmente, la massa critica dovrebbe restare entro le proporzioni del mercato in cui la società opera;

---

<sup>(6)</sup> Orientamenti dell'ABE in materia di accertamento delle situazioni in cui la liquidazione delle attività o passività con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE (EBA/GL/2015/05).

- che il perimetro di trasferimento ponga la società di gestione patrimoniale in condizione di recuperare un valore a lungo termine superiore al valore di mercato alla data della valutazione, conformemente al paragrafo 32 dei presenti orientamenti; pertanto, i portafogli con prospettive a lungo termine negative dovrebbero essere considerati attentamente.
32. Le autorità di risoluzione dovrebbero stabilire un metodo che consenta agli enti di strutturare il perimetro di trasferimento destinato alla società di gestione patrimoniale nell'ambito dello strumento della separazione delle attività in modo tale che il valore a lungo termine del perimetro superi il suo valore di mercato, per evitare distruzione di valore, ridurre al minimo i costi della risoluzione e salvaguardare i fondi pubblici (articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE). Il valore a lungo termine può essere stimato sulla base del valore corrente di mercato dei portafogli non in sofferenza. Tuttavia, sorge il problema dei portafogli deteriorati o in sofferenza; al riguardo, le autorità dovrebbero valutare le prospettive di miglioramento dei portafogli e dei mercati interessati ricavate dalle analisi di mercato disponibili, fare riferimento alla valutazione delle autorità di vigilanza e considerare potenziali combinazioni con le attività non in sofferenza (combinazione di unità differenti conformemente al paragrafo 15 dei presenti orientamenti), per influenzare positivamente il profilo complessivo del perimetro di trasferimento.
33. Al fine di migliorare ulteriormente la possibilità di risoluzione, gli enti dovrebbero aiutare le autorità di risoluzione a valutare i potenziali spostamenti del perimetro di trasferimento, come indicato nel paragrafo 22 dei presenti orientamenti, che potrebbero incidere negativamente sul perimetro stesso.
34. Le autorità di risoluzione dovrebbero considerare in quali condizioni sarebbe necessario e/o vantaggioso sotto il profilo della strategia di risoluzione effettuare ritrasferimenti all'ente. Questa considerazione dovrebbe essere applicata a livello di unità del perimetro di trasferimento.

## 4.2 Valutazione delle interconnessioni

35. Per sostenere il requisito di cui ai paragrafi da 99 a 101 degli orientamenti dell'ABE sulla possibilità di risoluzione e per garantire la continuità del perimetro di trasferimento dopo la separazione dal resto del gruppo ai sensi del paragrafo 13, lettera b), dei presenti orientamenti, gli enti dovrebbero essere in grado di spiegare alle autorità di risoluzione l'analisi di fondo su cui si basano l'individuazione delle informazioni di cui ai paragrafi 15, 16 e 44 degli orientamenti dell'ABE sulla possibilità di risoluzione e la pianificazione della risoluzione. In particolare, fatta salva la proporzionalità, gli enti dovrebbero essere in grado di:
- disaggregare le linee di business principali e le funzioni essenziali in processi funzionali <sup>(7)</sup> e assegnarli alle unità organizzative, se del caso;

---

<sup>(7)</sup> I processi funzionali possono essere definiti come le attività quotidiane che supportano le linee di business.

- valutare il ruolo delle unità organizzative e i servizi da esse forniti;
  - individuare gli elementi corrispondenti, come attività, passività, personale, risorse, sistemi e applicazioni, che sono coinvolti nelle unità organizzative, se del caso.
36. Gli enti dovrebbero illustrare alle autorità di risoluzione potenziali problematiche relative alla separazione degli elementi delle unità organizzative dalle componenti del perimetro di trasferimento principale (primo livello), ossia i conflitti di separabilità che potrebbero insorgere perché tali elementi non sono facilmente sostituibili, in quanto potrebbero comportare rischi aggiuntivi e sproporzionati, o perché la loro separazione sarebbe meno che ottimale rispetto agli obiettivi della risoluzione. Il processo di individuazione dei potenziali conflitti di separabilità dovrebbe tenere conto degli elementi indicati nei paragrafi da 37 a 49 dei presenti orientamenti e fare riferimento, per quanto possibile, al lavoro di pianificazione del risanamento. Il risultato dovrebbe essere utilizzato nella definizione del perimetro di trasferimento nel piano di risoluzione e nella valutazione della fattibilità della strategia di risoluzione. A seconda della portata delle interconnessioni e della varietà degli scenari di risoluzione, la valutazione delle interconnessioni può essere scaglionata nel tempo.

### Interconnessioni finanziarie

37. Conformemente al paragrafo 100 degli orientamenti sulla possibilità di risoluzione, gli enti dovrebbero fornire alle autorità di risoluzione l'individuazione delle connessioni tutelate dagli articoli da 76 a 80 della direttiva 2014/59/UE.
38. Al fine di i) evitare inutili turbative finanziarie e garantire l'affidabilità dei servizi finanziari erogati dal perimetro di trasferimento o ii) limitare l'instabilità del finanziamento delle attività da proseguire (anche nell'ambito dello strumento della separazione delle attività per l'entità cedente), il perimetro di trasferimento principale dovrebbe essere ceduto insieme ai relativi obblighi finanziari e alle tutele, laddove possibile e fatto salvo il paragrafo 41 dei presenti orientamenti. Pertanto, nella pianificazione della risoluzione gli enti i cui piani di risoluzione includono strategie di cessione dovrebbero:
- individuare i collegamenti finanziari tra esposizioni e passività fuori bilancio e in bilancio e, in particolare, le garanzie date e ricevute (compresi, se del caso, riferimenti alla portata <sup>(8)</sup>, alla durata, a diritti di recesso anticipato, a modifiche delle clausole di controllo o cross-default ovvero alla normativa applicabile), distinguendo tra garanzie esterne e garanzie infragruppo. Le garanzie infragruppo <sup>(9)</sup> dovrebbero essere valutate in modo particolare, per accertare se debbano essere cedute o revocate senza che ciò comporti turbative indesiderate;
  - individuare gli ostacoli esistenti non ancora coperti dalle tutele di cui sopra;

---

<sup>(8)</sup> Come, ad esempio, lettere di patronage.

<sup>(9)</sup> Nel contesto dei presenti orientamenti, le garanzie infragruppo sono da intendersi in senso ampio come meccanismi di cessione di perdite.

- individuare le unità organizzative responsabili dell'erogazione di finanziamenti e le loro interconnessioni contrattuali con altre unità, tenendo conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita e della capacità di compensazione;
- predisporre, laddove necessario, disposizioni atte a garantire il mantenimento degli accordi esistenti durante e dopo la risoluzione, la continuità delle operazioni back-to-back delle unità separate e l'accesso alle valute da parte delle unità separate.

### Interconnessioni giuridiche

39. Per aiutare le autorità di risoluzione, gli enti dovrebbero individuare le interconnessioni giuridiche tra il perimetro di trasferimento principale e il resto dell'ente, compresi in via non esclusiva:

- a. al livello infraentità: i) i titoli di proprietà tra entità diverse; ii) le connessioni fiscali; iii) gli obblighi verso gli altri membri della cooperativa, se del caso; iv) il rapporto giuridico tra le entità ed eventuali meccanismi di solidarietà o sistemi di tutela istituzionale («*institutional protection schemes*» o IPS); v) i contratti rilevanti con clausole di esclusione, come joint venture o altri tipi di partenariato, ad esempio con imprese di assicurazione;
- b. al livello delle unità organizzative: le interconnessioni giuridiche derivanti, o meno, da obblighi di servizio esistenti in base ad accordi sul livello dei servizi, i contratti dei dipendenti e il contratto collettivo <sup>(10)</sup> nonché le disposizioni contrattuali connesse con le attività e passività di ciascuna unità.

40. Gli enti dovrebbero individuare potenziali conflitti di separabilità correlati agli elementi succitati e fornire alle autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie per chiarire i seguenti elementi:

(i) quali sarebbero le potenziali conseguenze della definizione del perimetro di trasferimento sulla struttura proprietaria dell'ente e sull'indipendenza dell'acquirente;

(ii) se il secondo livello del perimetro di trasferimento possa essere strutturato in modo tale da non comportare inutili perdite dovute a motivi fiscali;

(iii) se i meccanismi di cooperazione debbano essere mantenuti e possano andare a beneficio del perimetro di trasferimento;

(iv) se l'appartenenza a un IPS, un'associazione o analoghi sistemi di solidarietà possa ancora essere mantenuta per il perimetro di trasferimento e i relativi obblighi potenziali ad esso connessi, anche valutando, laddove pertinente, se le deroghe per l'IPS/l'associazione [come quelle previste

---

<sup>(10)</sup> Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE sui trasferimenti di imprese (TUPE) e dell'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, l'automaticità del trasferimento dei contratti dei dipendenti potrebbe non applicarsi alle cessioni attuate mediante un ente-ponte o la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento di separazione delle attività.

dall'articolo 113, paragrafo 7, e dall'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013] siano mantenute o revocate durante la risoluzione, e quali sarebbero le conseguenze;

(v) se e in quale misura potenziali rischi di contenzioso (compresi quelli derivanti dalla stessa azione di risoluzione ai sensi degli orientamenti delle autorità di risoluzione) gravino sul perimetro di trasferimento.

41. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare in quale misura sia possibile ricorrere ai poteri di modificare o annullare contratti, quali previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, per definire meglio il secondo livello del perimetro di trasferimento e rimuovere le interconnessioni non necessarie.

#### Interconnessioni operative

42. Oltre ad assegnare gli equivalenti a tempo pieno (ETP) alle componenti del perimetro di trasferimento (cfr. il paragrafo 35 dei presenti orientamenti), gli enti dovrebbero fornire informazioni sulle competenze richieste per l'esecuzione delle attività comprese nel perimetro di trasferimento. Fondamentalmente, è la comprensione delle competenze che sarà utilizzata nella valutazione della sostituibilità del personale e nella composizione dei conflitti di separabilità.

#### Interconnessioni dell'attività d'impresa

43. Gli enti dovrebbero individuare le interconnessioni dell'attività d'impresa, ad esempio qualsiasi collegamento trasversale tra le unità organizzative in cui una linea di business è gestita tramite più unità organizzative o i cui ricavi sono determinati dalle attività esercitate da unità organizzative differenti, compresi le sinergie o i clienti comuni a più attività.

44. Le autorità di risoluzione dovrebbero considerare il metodo di definizione del perimetro di trasferimento alla luce delle interconnessioni dell'attività d'impresa, in modo tale che i) il perimetro da trasferire alla società di gestione patrimoniale non incida negativamente sull'avviamento dell'attività d'impresa (incluse le funzioni essenziali e le linee di business principali) che rimane presso l'ente soggetto a risoluzione destinato a proseguire, o, in alternativa, che ii) lasciare le unità presso l'ente soggetto a risoluzione non comprometta l'avviamento dell'attività d'impresa (incluse le funzioni essenziali e le linee di business principali) che viene trasferita a uno o più acquirenti potenziali ovvero all'ente-ponte.

### 4.3 Valutazione degli aspetti transfrontalieri

45. Su richiesta, gli enti dovrebbero informare le autorità di risoluzione in merito al diritto applicabile e alle specificità nazionali delle attività, degli elementi, dell'attività d'impresa e delle entità che rientrano nel perimetro di trasferimento.

46. Gli enti dovrebbero segnalare gli elementi che sono inclusi nel perimetro di trasferimento o, su richiesta, che possono essere trasferiti esclusivamente all'interno di uno stesso Stato membro, e individuare potenziali soluzioni alternative.
47. Per conformarsi all'articolo 67 della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, le autorità di risoluzione dovrebbero discutere con le autorità del paese terzo, durante la fase di pianificazione della risoluzione, la possibilità di esercitare poteri di cessione su elementi disciplinati dal diritto del paese terzo. Sulla base dell'esito della discussione, l'autorità di risoluzione dovrà valutare la fattibilità delle seguenti opzioni:
- (i) l'autorità del paese terzo riconosce i poteri di cessione dell'autorità di risoluzione;
  - (ii) l'autorità del paese terzo non riconosce i poteri di cessione dell'autorità di risoluzione, ma non si oppone a un trasferimento convalidato dall'entità soggetta a risoluzione;
  - (iii) il trasferimento è possibile soltanto con costi e tempi di risoluzione considerevoli.
48. Per aiutare le autorità di risoluzione nella valutazione di cui al precedente paragrafo, gli enti dovrebbero analizzare, sulla base delle caratteristiche giuridiche degli elementi del perimetro di trasferimento, e comunicare alle autorità di risoluzione la fattibilità/credibilità:
- di un accordo confermativo sottoscritto dall'ente soggetto a risoluzione in cui si prende atto della cessione all'acquirente (sia esso il compratore, l'ente-ponte o la società di gestione patrimoniale) e si attesta che la cessione è avvenuta nei termini e alle condizioni stabiliti dall'autorità di risoluzione [conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE];
  - delle clausole resilienti alla risoluzione previste dai contratti per prendere atto e comunicare alla controparte che il contratto potrebbe essere soggetto all'esercizio di poteri di risoluzione [conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE];
  - del trasferimento degli elementi disciplinati dal diritto del paese terzo a un'entità ad hoc (come una società veicolo) ai sensi del diritto nazionale applicabile, e del trasferimento dei titoli di proprietà dell'entità nel contesto del perimetro di trasferimento.
49. Gli enti dovrebbero portare all'attenzione delle autorità qualsiasi caso in cui il diritto del paese terzo imponga a tali enti di sostenere la propria filiazione e comporti l'inclusione di elementi del paese terzo nel perimetro di trasferimento.

## 5. Cessione operativa

---

50. Definire il perimetro di trasferimento è soltanto una delle fasi di attuazione dello strumento di cessione. La preparazione della cessione operativa dovrebbe costituire un elemento decisivo della valutazione della possibilità di risoluzione per le strategie di cessione. In proposito, le autorità di risoluzione e gli enti dovrebbero disporre di misure per prepararsi alla vendita del perimetro di trasferimento quale definito nella sezione 4; a tal fine:
- a. le autorità di risoluzione dovrebbero elaborare una procedura di vendita (sezione 5.1.1) per sostenere la vendita dell'attività d'impresa e dovrebbero esaminare misure preparatorie aggiuntive (sezione 5.1.2) per sostenere l'esecuzione degli strumenti di cessione.
  - b. Sia gli enti sia le autorità di risoluzione dovrebbero sviluppare capacità per sanare i conflitti di separabilità individuati ai sensi della sezione 4.2 e dare tempestiva esecuzione al trasferimento (sezione 5.2).
  - c. Gli enti dovrebbero stabilire procedure per affrontare le conseguenze operative del trasferimento e dovrebbero dimostrare alle autorità di risoluzione l'affidabilità di tali procedure (sezione 5.3).
51. Se la strategia di risoluzione prevede come strumenti di risoluzione lo strumento della separazione delle attività e l'ente-ponte, le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di procedure per costituire, entro un orizzonte temporale adeguato, una società di gestione patrimoniale ai sensi dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE e, rispettivamente, un ente-ponte ai sensi dell'articolo 41 della direttiva citata.

### 5.1 Preparazione della vendita

#### 5.1.1 Preparazione della procedura di vendita

52. Nei piani di risoluzione o in qualsiasi documento giustificativo le autorità di risoluzione dovrebbero indicare in quali modalità sono in grado di attuare agevolmente la procedura di vendita di cui al paragrafo 50, lettera a), nel modo più trasparente possibile.
53. Per garantire la fattibilità/credibilità della vendita dell'attività d'impresa in quanto strumento di risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe prestabilire, con l'aiuto degli enti, un elenco dei criteri che i potenziali acquirenti devono soddisfare, sulla base delle caratteristiche del perimetro di trasferimento nonché alla luce delle caratteristiche degli operatori di mercato esistenti e di fattori esterni (quali considerazioni normative riguardanti la concentrazione del mercato, la necessità di licenze e autorizzazioni ed eventuali ostacoli all'accesso al mercato). Le autorità di risoluzione dovrebbero poter fare riferimento alle informazioni a disposizione delle autorità di vigilanza e contenute nei piani di risanamento.

54. Sebbene la strategia di vendita dipenda dalla definizione del perimetro di trasferimento (specifico per l'ente e la situazione), le autorità di risoluzione dovrebbero elaborare la procedura di vendita prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

- la tempistica della procedura di vendita: un calendario con le tappe fondamentali e i risultati tangibili;
- la definizione dei sottoprocessi operativi, con una chiara attribuzione dei compiti alle diverse squadre e agli esperti, compresi le autorità di risoluzione, gli enti, le autorità competenti e tutti i soggetti rilevanti, conformemente ai paragrafi 56 e 57;
- la composizione e i ruoli delle squadre e degli organismi;
- la documentazione su cui si fondano il quadro della vendita e il processo di commercializzazione (tra cui, in via non esclusiva, le liste delle condizioni, gli accordi di riservatezza e altri documenti giuridici, i modelli a disposizione degli offerenti, le schede di valutazione delle offerte, l'elenco dei criteri, la documentazione dell'appalto e i mandati per i consulenti esterni, i modelli per la comunicazione mediatica);
- uno o più canali di comunicazione ufficiali, uno o più piani di comunicazione nonché informazioni, dati e relazioni.

55. Nel definire la tempistica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, lettere d) e j), della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione dovrebbero considerare le diverse tappe fondamentali che sono pertinenti per le cessioni e, in particolare, la data di riferimento della pianificazione della risoluzione<sup>(11)</sup>, la data della valutazione<sup>(12)</sup>, la data della risoluzione<sup>(13)</sup> e la o le date della cessione.

56. Le autorità di risoluzione dovrebbero individuare le approvazioni o i consensi che non rientrerebbero tra le esenzioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, e garantire che essi siano contemplati nella procedura di vendita. Essi possono comprendere l'approvazione da parte della Commissione europea della concentrazione di una dimensione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (norme UE sul controllo delle fusioni, EUMR)<sup>(14)</sup>. Le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione le interazioni con le autorità di mercato e con qualsiasi altra autorità che prevedibilmente interverrà nel processo di vendita. Tali interazioni con altre autorità dovrebbero avvenire tempestivamente e non

---

<sup>(11)</sup> A norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).

<sup>(12)</sup> Come indicato nel manuale dell'ABE sulla valutazione per finalità di risoluzione (manuale ABE per la valutazione).

<sup>(13)</sup> Quale definita all'articolo 1, lettera j), del regolamento delegato 2018/345 della Commissione.

<sup>(14)</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 024 del 29.1.2004, pag. 1).

dovrebbero rendere inappropriato il calendario di vendita sotto il profilo della possibilità di risoluzione.

57. In caso di gruppi transfrontalieri, perimetro transfrontaliero della cessione o operazioni transfrontaliere, le autorità di risoluzione dovrebbero discutere il proprio quadro di vendita, laddove pertinente, con altre autorità di risoluzione e autorità competenti, per concordare l'attribuzione dei compiti, lo scambio di informazioni e la tempistica, aggiornare periodicamente il quadro di vendita e garantire la disponibilità di linee di comunicazione riservate. Le discussioni possono svolgersi, ad esempio, in collegi di risoluzione (laddove esistenti) o in gruppi di gestione delle crisi (laddove esistenti; per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale), ovvero in altri contesti, su base ad hoc e meno formale.
58. Le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che la loro procedura di vendita sia applicabile in almeno due scenari: vendita dopo un processo di commercializzazione ai sensi dell'articolo 39 della direttiva 2014/59/UE (qualificabile come «vendita strategica dell'attività d'impresa») e vendita senza il processo di commercializzazione ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, della direttiva citata (qualificabile come «vendita accelerata dell'attività d'impresa»).
59. Le autorità di risoluzione dovrebbero essere pronte a effettuare la valutazione della fattibilità del processo di commercializzazione il prima possibile e comunque non dopo la dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto, conformemente agli orientamenti dell'ABE sull'efficacia dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa <sup>(15)</sup>.
60. La procedura di vendita dovrebbe consentire un'esecuzione agevole della vendita accelerata dell'attività d'impresa durante il fine settimana della risoluzione. A tale scopo, l'autorità di risoluzione dovrebbe essere in grado di aggiornare l'elenco dei criteri che i potenziali acquirenti devono soddisfare e l'elenco prestabilito dei potenziali acquirenti sulla base del paragrafo 19 dei presenti orientamenti (ad esempio attraverso attività di monitoraggio del mercato, l'accesso esistente ai pertinenti dati di mercato aggiornati o procedure esistenti per chiedere l'assistenza di esperti in materia), a seconda delle condizioni del mercato e del perimetro di trasferimento alla data della dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto. L'autorità di risoluzione dovrebbe valutare il prima possibile le potenziali implicazioni di una vendita accelerata dell'attività d'impresa in riferimento alle norme sugli aiuti di Stato, e garantire che la vendita accelerata sia eseguita in modo tale da ridurre al minimo tali implicazioni <sup>(16)</sup>.
61. Nel caso di una vendita strategica dell'attività d'impresa, le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di aggiornare l'elenco dei criteri che i potenziali acquirenti devono soddisfare, sulla base della sezione 4.1 e del paragrafo 19 dei presenti orientamenti. La procedura di vendita dovrebbe consentire un'esecuzione agevole della vendita strategica dell'attività d'impresa che assicuri un processo di commercializzazione aperto, trasparente e non discriminatorio (requisiti di commercializzazione), con l'obiettivo di massimizzare il prezzo di

---

<sup>(15)</sup> Orientamenti dell'ABE sulle circostanze materiali che costituiscono una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria e sugli elementi relativi all'efficacia dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa (articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE) (EBA/GL/2015/04).

<sup>(16)</sup> Conformemente al documento dell'ABE Final Q&A2015\_2339.

vendita e individuare potenziali conflitti di interesse. Tali criteri dovrebbero comprendere una varietà di indicatori relativi alla capacità finanziaria, giuridica e operativa dei potenziali acquirenti, adeguati al perimetro di trasferimento e non concepiti al fine di avvantaggiare i potenziali compratori individuati ex ante. L'autorità di risoluzione può richiedere piani che descrivano il processo di integrazione del perimetro di trasferimento da parte del potenziale compratore ed evidenzino le capacità richieste.

62. Le autorità di risoluzione dovrebbero prepararsi alla richiesta di assistenza esterna (tra cui consulenti, consulenti legali o revisori contabili) durante il processo di vendita o alla delega del processo di commercializzazione. La responsabilità in capo all'autorità di risoluzione non dovrebbe essere delegata; l'autorità dovrebbe aver predisposto una procedura di selezione e nomina dei consulenti esterni sulla base di criteri prestabiliti secondo un mandato definito, controllarli e verificarne il contributo, nonché garantire l'assenza di conflitti di interesse e il rispetto della riservatezza. Il mandato dovrebbe stabilire con chiarezza, tra l'altro, gli obiettivi e i risultati tangibili, le competenze e le risorse previste, la tempistica o le tariffe.

### 5.1.2 Segregazione interna

63. La valutazione della possibilità di risoluzione di cui alla sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE deve basarsi sulla valutazione delle strutture giuridiche e societarie dell'ente (punto 2 della citata sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE), della complessità di tali strutture e della difficoltà di associare le linee di business alle entità del gruppo (punto 16 della sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE), nonché della compatibilità di tali strutture con lo strumento o gli strumenti di risoluzione prescelti (punto 21 della sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE). Pertanto, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare quale sia il modo migliore per preparare lo strumento della separazione delle attività, considerato che molte delle componenti del perimetro di trasferimento potrebbero non essere comprese in un'unica entità giuridica o un'unica linea di business; laddove necessario e fatti salvi i poteri di cui all'articolo 17 della direttiva 2014/59/UE, tali autorità dovrebbero quindi promuovere la separazione dei portafogli:
- a. chiedendo agli enti di dotarsi di manuali (cfr. paragrafo 75) che definiscano le modalità di segregazione delle attività in difficoltà <sup>(17)</sup> in una linea di business o in una entità giuridica, qualora la strategia di risoluzione contempra lo strumento della separazione delle attività e i portafogli ammissibili a tale strumento siano sparpagliati in tutto il gruppo;
  - b. valutando il sostegno che le opzioni di risanamento di cui al punto 14 della sezione A dell'allegato della direttiva 2014/59/UE potrebbero fornire alla separazione delle attività in difficoltà dal resto del gruppo.
64. Qualora sia chiesto loro di dimostrare come possono segregare le attività in difficoltà, gli enti dovrebbero evidenziare in quale modo le loro azioni:

---

<sup>(17)</sup> Ai fini dei presenti orientamenti, per attività in difficoltà si intendono le attività deteriorate o in sofferenza quali citate al considerando 59 della direttiva 2014/59/UE.

- agevoleranno gli esercizi diagnostici, come indicato negli orientamenti dell'ABE sui test, le verifiche o gli esercizi che possono comportare misure di sostegno <sup>(18)</sup>, dato che la maggior parte delle attività in difficoltà saranno centralizzate in un'unica unità di business dedicata;
  - consentiranno una corretta individuazione degli ostacoli contrattuali, dei requisiti giuridici connessi con le attività in difficoltà e di altri tipi di ostacoli alla cessione;
  - consentiranno una valutazione più agevole delle attività in difficoltà (e, conseguentemente, delle linee di business non in difficoltà che supportano la scelta dello strumento di risoluzione complementare);
  - creeranno all'interno dell'unità di business un elevato livello di competenze in materia di gestione delle attività in difficoltà;
  - porteranno all'elaborazione di un insieme di dati dedicato comprendente le garanzie reali e le questioni concernenti i diritti correlate alle attività in difficoltà;
  - individueranno i servizi specifici necessari per questi elementi e avvieranno l'applicazione delle misure per la loro gestione;
  - porteranno alla segregazione delle risorse necessarie (comprese quelle finanziarie e di personale), che potrebbero così essere più facilmente trasferite al momento della risoluzione, in particolare con l'ausilio di accordi di servizio.
65. Se del caso, gli enti dovrebbero altresì dimostrare le proprie capacità di costituire entità giuridiche in conformità del paragrafo 48 dei presenti orientamenti.

## 5.2 Misure volte a garantire una separazione agevole

### 5.2.1 Aspetti giuridici

66. In conformità dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, gli enti dovrebbero valutare, laddove pertinente, in quale misura il diritto di uno Stato membro dell'UE si applichi efficacemente a un contratto disciplinato dal diritto di un paese terzo, nonché l'effettiva applicazione dei poteri di risoluzione <sup>(19)</sup>.
67. Gli enti dovrebbero valutare in quale misura si possano modificare le caratteristiche contrattuali per evitare notifiche e approvazioni diverse da quelle già esentate a norma della direttiva 2014/59/UE.

---

<sup>(18)</sup> Orientamenti ABE sui tipi di test, verifiche o esercizi che possono portare a misure di sostegno ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi del settore bancario (EBA/GL/2014/09).

<sup>(19)</sup> È già previsto che i contratti con paesi terzi che costituiscono la base giuridica della cessione di attività, diritti e/o passività rilevanti prevedano esplicitamente caratteristiche resilienti alla risoluzione e riconoscano e comunichino alla controparte che il contratto potrebbe essere soggetto all'esercizio di poteri di risoluzione per sospendere o limitare diritti o obblighi («poteri di sospensione della risoluzione») ai sensi della direttiva 2014/59/UE.

68. Gli enti dovrebbero aiutare le autorità di risoluzione nell'individuazione di eventuali modifiche dell'articolo sulle associazioni o sulla forma giuridica derivanti dalla cessione del perimetro di trasferimento definito, dato che un'entità potrebbe non essere trasferibile nella sua forma giuridica corrente a un acquirente con una forma giuridica differente, ovvero perché l'articolo sulle associazioni potrebbe contenere disposizioni contrastanti. Il piano di risoluzione dovrebbe stabilire la procedura e le azioni richieste per affrontare tali questioni in maniera tempestiva.

### 5.2.2 Aspetti finanziari

69. Qualora la continuità del perimetro di trasferimento richieda l'accesso alle valute o la continuità delle operazioni back-to-back, come evidenziato nella valutazione di cui al paragrafo 69 degli orientamenti dell'ABE sulla possibilità di risoluzione, gli enti dovrebbero garantire che sono in atto misure volte ad assicurare tale continuità, in linea con le aspettative dell'autorità di risoluzione. Ad esempio, si potrebbero redigere preventivamente corrispondenti accordi bancari per garantire che, se necessario, il perimetro di trasferimento continui a essere servito nelle valute richieste. Anche gli accordi esistenti dovrebbero essere trasferibili ai sensi della direttiva 2014/59/UE.
70. Gli enti dovrebbero aiutare le autorità di risoluzione a individuare il ruolo dei meccanismi di solidarietà (enti con un organismo centrale) o di eventuali IPS esistenti nell'applicazione dello strumento di trasferimento, e a garantire una separazione e una possibilità di risoluzione rapide.

### 5.2.3 Aspetti operativi

71. In caso di cessione parziale ad acquirenti diversi (come una società di gestione patrimoniale e un ente-ponte) o a un unico acquirente ma senza liquidazione dell'ente soggetto a risoluzione (ad esempio quando il *bail-in* è combinato con lo strumento della separazione delle attività), il potere disciplinato dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2014/59/UE potrebbe non essere sufficiente a mantenere tutti gli accessi ai servizi. Pertanto, gli enti dovrebbero informare le autorità di risoluzione in merito alla possibilità di includere clausole di accesso tripartite nel contratto con un fornitore di servizi.
72. *[Società di servizi condivisi]* Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se il modello corrente di erogazione dei servizi incida negativamente sulla separabilità del perimetro di trasferimento, e considerare se applicare le disposizioni di cui al paragrafo 34 degli orientamenti dell'ABE sulla possibilità di risoluzione.
73. *[Piani di emergenza delle infrastrutture dei mercati finanziari]* In aggiunta all'orientamento citato nella sezione 4.1.2 (e, in particolare, nel paragrafo 50) degli orientamenti dell'ABE sulla possibilità di risoluzione, gli enti dovrebbero:
- valutare in quale modo gli accessi richiesti alle infrastrutture dei mercati finanziari saranno trasferiti all'entità la cui finalità è mantenere la continuità delle funzioni critiche/linee di business principali, e/o come si possa stabilire un accesso indiretto. Se l'ente soggetto a

risoluzione diventa un'entità in liquidazione (dopo l'applicazione dello strumento di cessione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE), o nel caso della società di gestione patrimoniale, è possibile limitare l'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari. Pertanto, dovrebbe essere concesso l'accesso indiretto tramite l'entità subentrante e si dovrebbero adottare disposizioni a tal fine, anche stabilendo che l'entità subentrante deve mantenere il BIC, la connettività e i servizi di comunicazione dell'ente soggetto a risoluzione;

- valutare i meccanismi di transizione esistenti, le procedure accelerate per chiedere l'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari o le possibilità di rilasciare procure per garantire che il perimetro di trasferimento possa continuare ad accedere a tali infrastrutture;
- su richiesta delle autorità di risoluzione, valutare l'impatto del trasferimento sui servizi erogati dall'ente alle infrastrutture dei mercati finanziari e/o ad altre parti.

### 5.3 Esecuzione di processi collaterali

74. La vendita del perimetro di trasferimento richiederà azioni aggiuntive, oltre alla preparazione della procedura di vendita, e/o produrrà effetti collaterali, che dovrebbero essere gestiti e anticipati al fine di garantire una cessione agevole da parte sia dell'ente sia dell'autorità di risoluzione.

#### Aspetti specifici relativi all'esecuzione della cessione rilevanti per l'ente

75. Gli enti dovrebbero definire procedure interne e misure propedeutiche per rendere credibile e fattibile l'esecuzione della cessione. Tali procedure dovrebbero comprendere misure di governance, tra cui una chiara indicazione delle responsabilità, delle linee di reporting e dei ruoli dei comitati, nonché la definizione delle fasi procedurali e di convalida, la struttura della comunicazione e la descrizione del pertinente sistema informatico gestionale che controlla i processi, come pure le informazioni supplementari necessarie che devono essere fornite da terzi. Tali procedure dovrebbero essere raccolte in manuali dedicati su richiesta delle autorità di risoluzione e sottoposte a esercizi di simulazione («dry runs») per garantirne l'operatività. Nell'elenco delle procedure da eseguire dovrebbero essere integrati gli elementi indicati di seguito.

76. [Aggiustamento di bilancio] Il trasferimento sarà associato all'applicazione di misure di svalutazione e conversione degli strumenti patrimoniali e, laddove opportuno, al *bail-in*. Per la vendita dell'attività d'impresa è necessario che la società sia commerciabile. Gli enti dovrebbero elaborare procedure per effettuare aggiustamenti contabili, in particolare per individuare tempestivamente le perdite prima del trasferimento al fine di non trasferirle all'entità subentrante.

77. Qualora gli enti soggetti a risoluzione debbano restare in essere, dovrebbero essere in grado di sostenere la redazione di un bilancio post risoluzione che registri l'eliminazione contabile del perimetro di trasferimento e i relativi proventi secondo i principi contabili prestabiliti. Non è necessario che tali bilanci siano aggiornati su base permanente nella fase precedente la risoluzione; tuttavia, gli enti dovrebbero dimostrare che sono rapidamente in grado di fornire alle autorità di risoluzione bilanci post risoluzione corrispondenti al perimetro di trasferimento individuato da tali autorità con l'ausilio degli enti.
78. *[Revisione giuridica]* Gli enti dovrebbero effettuare una revisione giuridica dei contratti assegnati al perimetro di trasferimento e sostenere la valutazione di cui al paragrafo 40. La revisione giuridica dei contratti dovrebbe evidenziare:
- le clausole contrattuali che rendono sfidante la cessione che l'autorità di risoluzione potrebbe anche non essere in grado di emendare ai sensi dell'articolo 64 della direttiva 2014/59/UE, e che impongono giuridicamente un obbligo (tra cui comunicazioni specifiche a clienti o autorità, approvazioni o obblighi di registrazione) in caso di cessione o per essere cedute;
  - pegni multipli esistenti (quando un cliente ha dato in pegno la stessa garanzia reale per contratti differenti);
  - normative nazionali specifiche applicabili, ad esempio norme sulle obbligazioni garantite, che potrebbero imporre determinate condizioni per il trasferimento (cfr. la sezione 4.3, dei presenti orientamenti);
  - i contenziosi in atto e le disposizioni contrattuali che potrebbero dar luogo a contenziosi durante o dopo la risoluzione.
79. *[Applicazione del perimetro di trasferimento]* Gli enti dovrebbero elaborare una procedura per applicare il metodo di definizione del perimetro di trasferimento quale stabilito dall'autorità di risoluzione, nonché individuare e adempiere i relativi obblighi amministrativi e giuridici (quali, ad esempio, la registrazione).
80. *[Individuazione delle implicazioni fiscali]* L'ente dovrebbe individuare e stimare tutte le implicazioni fiscali della cessione e informare in proposito l'autorità di risoluzione. La cessione di azioni o attività può comportare conseguenze sotto il profilo della tassazione.
81. *[Continuità del servizio]* Gli enti dovrebbero includere nei propri manuali per il trasferimento piani per la transizione che stabiliscano, accanto ad altre disposizioni, le procedure per redigere accordi di servizio transitori o accordi sul livello dei servizi, previa richiesta ai sensi del paragrafo 22 degli orientamenti dell'ABE sulla possibilità di risoluzione, al fine di attuare gli accordi sulla continuità dei servizi erogati dalle strutture dei mercati finanziari e gli accordi transitori da applicare all'entità cedente in conformità delle aspettative delle autorità di risoluzione.

82. *[Piano aziendale]* Gli enti dovrebbero redigere e presentare tempestivamente piani aziendali o simili se così richiesto dalle autorità di risoluzione. Nelle operazioni su azioni per la vendita dell'attività d'impresa è probabile che la commercializzazione del perimetro di trasferimento necessiti di un piano aziendale, oltre a un'ampia gamma di dati. Le aspettative in merito al contenuto di tale piano aziendale dovrebbero essere definite d'intesa con l'autorità di risoluzione.

#### Aspetti specifici relativi all'esecuzione della cessione rilevanti per l'autorità

83. Le autorità di risoluzione dovrebbero definire procedure che consentano di attuare agevolmente la cessione durante la risoluzione, in particolare:

- le modalità e il processo decisionale per esercitare i poteri di cui agli articoli 63 e 64 della direttiva 2014/59/UE;
- l'esecuzione di aggiustamenti del perimetro di trasferimento, specialmente a seguito della relazione di valutazione finale, per garantire possibili ritrasferimenti all'ente in risoluzione;
- ogni altro obbligo specifico del paese.

## 5.4 Capacità del sistema informatico gestionale

84. Gli enti dovrebbero essere in grado di trasmettere alle autorità di risoluzione informazioni tempestive e accurate, affinché le autorità possano adottare decisioni informate prima, durante e dopo la risoluzione. Gli enti dovrebbero disporre di adeguati sistemi informatici gestionale e di infrastrutture tecnologiche per poter attuare tempestivamente la strategia di risoluzione conformemente all'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE.

85. In conformità del principio di proporzionalità e al fine di sostenere i processi di cui al paragrafo 75 dei presenti orientamenti, gli enti dovrebbero essere in grado, su richiesta delle autorità di risoluzione, di fornire informazioni granulari sulle componenti del perimetro di trasferimento e di aggiornare i dati richiesti per la cessione; l'intervallo di tempo tra la data limite delle informazioni e la data della risoluzione dovrebbe essere quanto più ridotto possibile. Il livello di granularità dovrebbe essere tale da consentire la valutazione degli elementi ceduti separatamente dagli elementi rimanenti, nonché da permettere all'autorità di risoluzione di stabilire le caratteristiche specifiche della separazione e della cessione e di individuare gli elementi della cessione in conformità dei requisiti previsti dalla legge nazionale di attuazione.

#### Informazioni per individuare il perimetro di trasferimento principale

86. Gli enti dovrebbero contribuire all'individuazione del perimetro di trasferimento fornendo informazioni sul livello dei singoli elementi (passività, attività e diritti), tra cui:

- l'assegnazione delle funzioni essenziali e delle linee di business principali a ciascun elemento;

- la classificazione degli elementi (ad esempio il tipo di attività/passività, informazioni sulla controparte e il tipo di garanzia reale);
- la qualità delle attività e gli indicatori di rischio (ad esempio la classificazione dei prestiti non in sofferenza/in sofferenza, informazioni sulle attività ponderate per il rischio e sulle garanzie reali, attività liquide di qualità elevata);
- gli aspetti giuridici (tra cui il diritto applicabile e il riconoscimento dei diritti di cessione di cui alla direttiva 2014/59/UE, nonché ogni altro potenziale ostacolo contrattuale alla trasferibilità dello strumento rilevante);
- informazioni contabili (ad esempio il valore patrimoniale netto, l'importo fuori bilancio e l'importo dell'accantonamento per perdite su crediti), se del caso.

87. Le autorità di risoluzione dovrebbero elaborare aspettative per quanto riguarda i dati della cessione e gli strumenti di cessione considerati, per integrare il precedente paragrafo in linea con il principio di proporzionalità promosso dalla direttiva 2014/59/UE.

88. Nel caso dello strumento della separazione delle attività, gli enti dovrebbero sviluppare capacità per effettuare un esercizio di diagnostica come stabilito dall'autorità di risoluzione in linea con i principi di cui agli orientamenti dell'ABE sui test, le verifiche o gli esercizi che possono comportare misure di sostegno <sup>(20)</sup>.

#### Dati per valutare le interconnessioni

89. Ai sensi della sezione 4.2 dei presenti orientamenti, gli enti dovrebbero inoltre essere in grado di individuare:

- le interconnessioni tutelate dagli articoli da 76 a 80 della direttiva 2014/59/UE, comprese la classificazione degli accordi di *netting* e di compensazione e la classificazione delle passività garantite e delle corrispondenti garanzie reali;
- le interconnessioni non esplicitamente tutelate dalla direttiva 2014/59/UE, quali, ad esempio, l'assegnazione dei meccanismi agli identificativi dei contratti per individuare gli elementi inclusi in uno stesso contratto e i collegamenti tra entità giuridiche diverse, come una lettera di patronage;
- le connessioni economiche e commerciali, quali, ad esempio, informazioni sulle coperture e sui rapporti con la clientela; o
- i rischi di contenzioso.

---

<sup>(20)</sup> EBA/GL/2014/09.

### Orientamento specifico riguardante lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa

90. Nei manuali per il trasferimento gli enti dovrebbero spiegare come possono istituire rapidamente una data room virtuale contenente informazioni sufficienti per esercitare la dovuta diligenza dell'acquirente sul perimetro di trasferimento e soddisfare le aspettative della procedura di vendita dell'autorità di risoluzione.
91. Gli enti devono predisporre misure di supporto per l'elaborazione dei piani aziendali, che, laddove opportuno, dovrebbero anche essere suddivisi in un piano per il portafoglio oggetto della cessione e un piano per il portafoglio che rimane presso l'ente cedente.

### Sistema informatico gestionale per garantire la continuità operativa

92. Gli enti dovrebbero dimostrare in quale modo la separazione che sostiene l'esecuzione operativa del trasferimento possa essere applicata velocemente ai sistemi della banca, dando continuità alle capacità del sistema informatico gestionale sia per l'entità cedente sia per l'entità ricevente (come, ad esempio, la separazione delle registrazioni contabili), laddove previsto dalla strategia di risoluzione e in linea con il paragrafo 81 dei presenti orientamenti <sup>(21)</sup>.

### Altre capacità del sistema informatico gestionale

93. Il sistema informatico gestionale dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire aggiustamenti del perimetro ceduto dopo la risoluzione (ritrasferimenti). Ad esempio, tali trasferimenti dovrebbero essere riportati senza interruzioni nei conti di gestione.

---

<sup>(21)</sup> In linea, inoltre, con il punto 11 della sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE.